

SETTORE

ADEMPIMENTI

**NUOVO DIFFERIMENTO AL 30.6.2021 PER
ADERIRE A CONSULTAZIONE / ACQUISIZIONE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

RIFERIMENTI

- Art. 1, D.Lgs. n. 127/2015
- Provvedimenti Agenzia Entrate 30.4.2018; 21.12.2018; 29.4.2019; 30.5.2019; 30.10.2019; 17.12.2019; 28.2.2020; 4.5.2020; 23.9.2020 e 28.2.2021

IN SINTESI

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente prorogato, dal 28.2.2021 al 30.6.2021, il termine entro il quale i soggetti che intendono continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall'area riservata del proprio sito Internet, comprese quelle emesse / ricevute dall'1.1.2019, devono effettuare l'adesione al servizio di "Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, al fine di superare una delle criticità riguardanti la fatturazione elettronica tramite SdI sollevate dal Garante della Privacy, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 21.12.2018, ha modificato il Provvedimento 30.4.2018, prevedendo la **necessità di effettuare l'espressa "Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"** per poter visionare / acquisire il file xml **"completo"** delle fatture emesse / ricevute, tramite un'apposita funzionalità messa a disposizione dalla stessa Agenzia nell'area riservata del proprio sito Internet.

Fino al termine del c.d. "periodo transitorio", in cui è possibile effettuare la prima adesione al servizio, l'Agenzia memorizza temporaneamente i file xml "completi" delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione, previa richiesta, ai soggetti interessati (cedente / prestatore, acquirente / committente e intermediario abilitato delegato).

Il termine entro il quale è possibile effettuare l'adesione al servizio in esame con l'inclusione delle fatture emesse / ricevute dall'1.1.2019 è stato più volte differito. Da ultimo con il Provvedimento 23.9.2020, l'Agenzia ha differito tale termine al 28.2.2021 (Informativa SEAC 28.9.2020, n. 275).

Ora, con il Provvedimento 28.2.2021, in considerazione del fatto che:


- l'art. 14, DL n. 124/2019, modificando l'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto:
 - nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche;
 - che i dati contenuti nelle fatture possono essere utilizzati dalla G.d.F. nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria nonché dall'Agenzia delle Entrate e dalla G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
 - l'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2013, da parte dell'Agenzia delle Entrate e della G.d.F., sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
- **non è ancora avvenuta la necessaria interlocuzione con l'Autorità Garante per definire le predette misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;**

è disposto un **nuovo differimento del termine entro il quale effettuare la prima adesione** al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche che risulta quindi fissato al

30.6.2021

Resta fermo che:

- l'adesione al servizio successivamente a tale data comporta che la consultazione / acquisizione del file fattura xml "completo" riguarda soltanto le fatture transitate per il SdI successivamente alla data di adesione al servizio;
- i consumatori finali che hanno effettuato l'adesione al servizio possono consultare le fatture elettroniche ricevute a decorrere dall'1.3.2020;
- i file "completi" delle fatture transitate per il SdI sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per poter essere utilizzati da G.d.F. e Agenzia delle Entrate.



■